



Direzione ,sport e tempo libero,
caccia e pesca
attività produttive, politiche giovanili

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
INTEGRAZIONI PROVINCIALI 2010/2011
allegato A

La Giunta provinciale di Monza e della Brianza con deliberazione n.153 /2010 rep. gen. del 28 luglio 2010, sulla base del Calendario venatorio approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, art 1, commi 3, 5 e 6 successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti integrazioni per la corrente stagione venatoria:

1. di integrare con due giornate settimanali di caccia , oltre ai tre giorni a scelta previsti, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, l'esercizio venatorio nel territorio della provincia di Monza e della Brianza, nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2010, alla sola selvaggina migratoria, esclusivamente da apposta,mento fisso e comunque entro il limite delle 55 giornate consentite dalla legge;
2. di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani nella provincia di Monza e della Brianza sono consentiti dal 21 agosto al 13 di settembre 2010 compreso, negli Ambiti Territoriali di Caccia, esclusivamente ai cacciatori ammessi ad esercitarvi la caccia e in regola con il versamento della quota associativa della stagione venatoria 2010/2011, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nel mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani, di un massimo di sei cani per un gruppo di persona e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, solamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, ad eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati;
3. di disporre che l'allenamento dei cani sono vietati:
 - sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione;
 - nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - nelle aree a parco naturale dei parchi regionali;
 - nelle riserve naturali;
 - nei centri pubblici e privati di produzione della fauna;
 - nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC;
 - nelle aziende faunistiche- venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie salvo consenso dei concessionari interessati;
4. di disporre che è comunque vietato lasciare vagare incustoditi cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni;
5. di disporre il divieto dell'utilizzo del cane da seguita sul territorio di tutti gli ATC provinciali dopo l'8 dicembre 2010, per consentire le operazioni di cattura e immissioni della Lepre, fatta eccezione per la caccia alla Volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione con cani adibiti a tale scopo;

6. di ribadire che, essendo le ZPS sul territorio provinciale completamente ricomprese all'interno di aree a Parco naturale dei Parchi regionali o di Riserve naturali ai sensi della Legge 394/91, in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera dalla a) alla j) del Decreto Ministeriale del 17/10/2007 n. 184 e succ. mod. e che pertanto non necessitano di ulteriori provvedimenti;
7. di autorizzare la stabulazione, il trasporto e l'uso degli uccelli da richiamo, tutto l'anno nelle stesse gabbie, ai sensi della L.R. 18/6/2008, n. 17 art. 1 comma 1, lettera a.
8. di stabilire che la caccia è consentita, come indicato dalla Regione Lombardia nel tesserino per l'esercizio venatorio, nel periodo dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011, secondo i seguenti orari:

periodo	dalle ore	alle ore
dal 19.09 al 20.09	6.00	19.35
dal 21.09 al 30.09	6.15	19.15
dal 01.10 al 10.10	6.25	18.55
dal 11.10 al 20.10	6.40	18.40
dal 21.10 al 30.10	6.50	18.20
fine ora legale		
dal 31.10 al 10.11	6.05	17.05
dal 11.11 al 20.11	6.25	16.55
dal 21.11 al 30.11	6.35	16.45
dal 01.12 al 10.12	6.50	16.40
dal 11.12 al 20.12	6.55	16.40
dal 21.12 al 31.12	7.00	16.45
dal 01.01 al 10.01	7.00	16.55
dal 11.01 al 20.01	7.00	17.05
dal 21.01 al 31.01	6.50	17.20

9. di non avvalersi della facoltà prevista all'art. 1 comma 4 della Legge Regionale n. 17/2004 e succ. mod. di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre nella forma da appostamento fisso e temporaneo per alcune specie;

10. di stabilire l'obbligo per il cacciatore che non abbia con sé un capo di selvaggina stanziale abbattuto, in quanto depositato, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio regionale, marcata all'atto del prelievo, per facilitare eventuali controlli da parte dei Corpi di Vigilanza;
11. di stabilire, inoltre, che per la violazione ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93 e successive mod.



**L'Assessore
alla Caccia e Pesca
(Andrea Monti)**